

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO
il
DECRETO
sul conferimento della concessione per l'attuazione del servizio pubblico sanitario a
livello primario nel settore della medicina generale

Prot. n.: 160-1/2020
Capodistria, 6 novembre 2020

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Il Sindaco
Aleš Bržan

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 44/a della Legge sull'attività sanitaria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 23/05 – testo consolidato ufficiale, 15/08 – Sigla: ZPacP, 23/08, 58/08 – Sigla: ZZdrS-E, 77/08 – Sigla: ZDZdr, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/13, 88/16 – Sigla: ZdZPZD, 64/17, 1/19 – Sentenza della CC, 73/19 e 82/20) e dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e previo consenso del Ministero per la salute n. 0142-193/2020/5 del 13 agosto 2020 e dell'Istituto di assicurazione sanitaria della Slovenia n. 0141-2/2020-DI/8 del 24 agosto 2020, il Consiglio del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 5 novembre 2020, approva il seguente

DECRETO
sul conferimento della concessione per l'attuazione del servizio pubblico sanitario a
livello primario nel settore della medicina generale

Articolo 1

Il presente decreto rappresenta l'atto di concessione, con il quale il Comune città di Capodistria (nel testo a seguire: comune) determina il tipo, il territorio e l'estensione prevista dell'attività oggetto della concessione, la durata della stessa e la possibilità di proroga del rapporto di concessione per l'attuazione del servizio pubblico sanitario nel settore della medicina generale.

Con il presente atto di concessione si determina i motivi per il conferimento della concessione in conformità alla legge che regola l'attività sanitaria.

Articolo 2

Il presente decreto regola il conferimento della concessione nel settore dell'attività sanitaria di medicina generale nel territorio del Comune città di Capodistria nell'estensione prevista di 1,00 squadra di lavoro per il periodo di quindici anni dal primo giorno di attuazione dell'attività oggetto della concessione con possibilità di proroga alle modalità e condizioni, come stabilite dalla legge che regola l'attività sanitaria.

Articolo 3

La concessione si conferisce perché l'ente sanitario non riesce a garantire l'attuazione dell'attività sanitaria nell'estensione stabilita con la rete del servizio pubblico sanitario e non riesce a garantire l'accessibilità richiesta ai servizi sanitari nel settore dell'attività sanitaria di medicina generale, soprattutto per motivi di mancanza di personale e di spazio.

Articolo 4

Possono svolgere il servizio pubblico nell'ambito dell'attività sanitaria di medicina generale, in base alla concessione, soggetti giuridici e fisici, sloveni e non, se soddisfano le condizioni, stabilite dalla legge, dagli atti normativi, dal decreto e da altre disposizioni che regolano la modalità di attuazione del servizio pubblico.

Articolo 5

La concessione rappresenta l'autorizzazione conferita al soggetto fisico o giuridico per l'attuazione del servizio pubblico sanitario.

Il concessionario svolge l'attività sanitaria nel settore della medicina generale in base alla concessione a nome e per conto proprio in base all'autorizzazione del Comune.

Articolo 6

La concessione si conferisce in base al bando di gara pubblico, pubblicato sulla pagina web del Comune e sul portale degli appalti pubblici.

Il bando di gara deve contenere, oltre ai dati relativi alla particolarità dell'attività sanitaria nel settore della medicina generale, anche i dati richiesti dalla legge che regola l'attività sanitaria.

Articolo 7

La documentazione del bando dev'essere conforme alla legge e al presente decreto. In caso di discordanza, si applicano le disposizioni del presente decreto.

La documentazione del bando si pubblica, contemporaneamente al bando di gara pubblico, sulle pagine web del Comune o sul portale degli appalti pubblici e deve contenere almeno i contenuti previsti dalla legge che regola l'attività sanitaria.

Articolo 8

Per l'acquisizione e l'attuazione della concessione, l'offerente deve soddisfare le condizioni stabilite dalla legge che regola l'attività sanitaria e le altre disposizioni, specificate nella documentazione del bando.

Nella selezione del concessionario, il Comune considera le misure stabilite dalla legge che regola l'attività sanitaria, le altre circostanze e le misure relative alla particolarità dell'attività sanitaria nel settore della medicina generale, come stabilite nella documentazione del bando.

Articolo 9

Nel caso in cui il concedente sia la comunità locale, conferisce la concessione l'ufficio dell'amministrazione comunale, competente per il settore sanitario previo consenso del ministero, competente alla salute, con determina sulla selezione del concessionario.

Il Comune e il concessionario regolano i rapporti reciproci relativi all'attuazione della concessione tramite il contratto di concessione; il contratto viene stipulato a nome del Comune dal Sindaco.

Articolo 10

L'ufficio dell'amministrazione comunale, competente alla sanità, svolge il controllo sull'attuazione della determina e del contratto di concessione nella parte che concerne il rapporto tra il Comune e il concessionario ovv. i diritti e obblighi reciproci degli stessi.

Articolo 11

Il contratto di concessione cessa alla modalità e alle condizioni, stabilite dalla legge che regola l'attività sanitaria.

Articolo 12

Il Comune toglie al concessionario la concessione con apposita determina, alla modalità e alle condizioni, stabilite dalla legge che regola l'attività sanitaria.

Articolo 13

La concessione non è oggetto di eredità, vendita, trasferimento o altro tipo di negozio giuridico. Il negozio giuridico in contrasto con la frase precedente è nullo.

Articolo 14

Per le concessioni, inclusa la regolazione della tutela giudiziaria, si applica la legge che regola il conferimento delle concessioni, se la legge che regola l'attività sanitaria non regola la questione in oggetto.

Articolo 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Prot. n.: 160-1/2020
Capodistria, 5 novembre 2020

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan